

Pubblicato il 22/02/2023

N. 00082/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

*sul ricorso numero di registro generale 265 del 2022, proposto da
Gianni Padovani, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Lazzari,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giosuè Carducci 30;*

contro

Comune dell'Aquila, non costituito in giudizio;

nei confronti

*Eva Fascetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Benedetti, con
domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, c.so Vittorio Emanuele n.
39;*

per l'annullamento parziale

*in riferimento alla consultazione elettorale amministrativa per l'elezione
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di*

L'Aquila svoltasi in unico turno il giorno 12.6.2022:

a) delle operazioni elettorali;

b) dei risultati delle elezioni;

c) dell'atto di proclamazione degli eletti, posto in essere in data 17.6.2022, contenuto nel verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale, nelle parti in cui: (i) sono stati assegnati n. 3 seggi di consigliere comunale alla lista denominata "Partito Democratico" e nessun seggio alla lista denominata "99 L'Aquila"; (ii) conseguentemente, è stata proclamata eletta alla carica di consigliere comunale la controinteressata Eva Fascetti in luogo del ricorrente Gianni Padovani;

d) di qualsiasi atto presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e con gli stessi comunque posto in rapporto di correlazione o di dipendenza.

Rettifica e correzione dei risultati elettorali, con la sostituzione della candidata illegittimamente proclamata eletta Eva Fascetti con l'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Eva Fascetti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato PADOVANI Gianni, nella duplice veste di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune dell'Aquila e di candidato alla carica di consigliere nella lista denominata "99 L'Aquila" collegata con la candidata non eletta alla carica di sindaco Stefania

Pezzopane, ha adito l'intestato Tribunale ex art. 130 d.lgs. 2.7.2010 n. 104 per ottenere, in riferimento alla consultazione elettorale amministrativa per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune dell'Aquila svoltasi in unico turno il giorno 12.6.2022, l'annullamento parziale:

a) delle operazioni elettorali;

b) dei risultati delle elezioni;

c) dell'atto di proclamazione degli eletti, posto in essere in data 17.6.2022, contenuto nel verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale, nelle parti in cui: (i) sono stati assegnati n. 3 seggi di consigliere comunale alla lista denominata "Partito Democratico" e nessun seggio alla lista denominata "99 L'Aquila"; (ii) conseguentemente, è stata proclamata eletta alla carica di consigliere comunale la controinteressata Eva Fascetti in luogo del ricorrente Gianni Padovani;

d) di qualsiasi atto presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e con gli stessi comunque posto in rapporto di correlazione o di dipendenza.

Chiede, quindi, la rettifica e la correzione dei risultati elettorali, con la sostituzione della candidata illegittimamente proclamata eletta Eva Fascetti con l'odierno ricorrente.

Nel merito il ricorrente deduce una serie di errori ed irregolarità riscontrati nel corso delle operazioni svolte presso gli uffici elettorali di sezione che avrebbero falsato l'esito della consultazione elettorale.

Segnatamente l'Ufficio Centrale avrebbe erroneamente ripartito i 6 seggi tra le singole liste componenti il gruppo di liste n. 3 collegato alla candidata alla carica di Sindaco Stefania Pezzopane, assegnando, sulla base dei più alti quozienti di ciascuna di esse calcolati ai sensi dell'art. 73, comma 8, del Decreto Legislativo, per ciò che qui rileva, n. 3 seggi alla lista "Partito

Democratico”, relativi ai quozienti 3066, 1533 e 1022, quest’ultimo rappresentante il sesto quoziente più alto ottenuto dalle singole liste, e nessun seggio alla lista “99 L’Aquila”, che avendo ottenuto 1005 voti di lista ha occupato il settimo posto (ovverosia il primo escluso dall’assegnazione dei seggi) nella graduatoria dei quozienti.

In mancanza delle irregolarità denunciate sarebbero stati assegnati 2 soli seggi di consigliere comunale alla lista “Partito Democratico” e 1 seggio alla lista “99 L’Aquila”, con conseguente proclamazione a consigliere del ricorrente in luogo della odierna controinteressata.

Sezione n. 80

1.1. Con una prima censura il ricorrente lamenta che nei prospetti deputati a contenere le risultanze delle attività dell’Ufficio Centrale, di raccolta dei risultati delle singole Sezioni, vi sarebbero incongruenze a danno della lista “99 L’Aquila” e, quindi, dell’odierno ricorrente in riferimento alla Sezione 80.

Non risulterebbero attribuiti alla lista “99 L’Aquila” un numero di voti non determinabile e, comunque, non inferiore a 14 e, più in generale, alle liste dei candidati un numero di voti ben superiore all’esiguo scarto esistente tra il terzo quoziente della lista “Partito Democratico” (pari a 1022) e il primo quoziente della lista “99 L’Aquila” (pari a 1005).

Al riguardo, il ricorrente fornisce un principio di prova allegando una sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che con riferimento alla Sezione 80, a metà scrutinio, la lista “99 L’Aquila” aveva ottenuto già 16 voti di lista validi, regolarmente pronunciati come tali dal Presidente della Sezione, ma inspiegabilmente non riportati negli atti del procedimento.

Sezioni 63, 65, 66 e 67

1.2. Con una seconda articolata censura il ricorrente lamenta che i Presidenti

delle Sezioni avrebbero commesso errori nella interpretazione delle due seguenti tipologie di manifestazione di voto da parte degli elettori.

a) prima tipologia di manifestazione di voto: l'elettore ha votato più liste, fra cui quella di "99 L'Aquila", ma ha segnato la preferenza per un candidato o per più candidati (di sesso differente, altrimenti risultando valida, ex art. 73, comma 3, del Decreto Legislativo, solamente la prima preferenza) appartenenti alla predetta lista. I Presidenti di seggio delle Sezioni 63, 65, 66 e 67 non avrebbero provveduto ad assegnare in tale ipotesi i voti validi così conseguiti da "99 L'Aquila" in violazione dell'art. 57, comma 9, del DPR n. 570/1960.

b) seconda tipologia di manifestazione di voto: l'elettore ha espresso il nominativo di uno o due candidati della lista "99 L'Aquila" in spazi della scheda elettorale non corrispondenti a quelli posti di fianco al relativo simbolo, senza aver votato alcuna lista di candidati. Anche in tal caso i presidenti di seggio delle già citate Sezioni 63, 65, 66 e 67, non avrebbero provveduto ad assegnare né voti di preferenza in favore di singoli candidati alla carica di consigliere, né i corrispondenti voti validi in favore della lista "99 L'Aquila" in violazione dell'art. 57, comma 8, del d.p.r. n. 570/1960 e dell'art. 5, comma 1, del d.p.r. n. 132/1993. Al riguardo, il ricorrente fornisce un principio di prova allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del sig. Galletti, elettore del Comune di L'Aquila nonché candidato consigliere nella lista "99 L'Aquila" attestante che nelle sopra indicate Sezioni 63, 65, 66 e 67 non sono stati assegnati voti alla predetta lista né, pur se il dato non rileva, voti di preferenza al dichiarante e/o al dichiarante e ad altro candidato consigliere di sesso femminile, con riferimento, rispettivamente:

- a nn. 4, 4, 5 e 4 schede contenenti l'indicazione del voto di preferenza in

favore del dichiarante e/o del dichiarante e di altro candidato consigliere di sesso femminile, senza indicazione di alcun contrassegno di lista;

- a nn. 5, 4, 4 e 5 schede contenenti il voto in favore di due o più liste, fra le quali "99 L'Aquila", e il voto di preferenza in favore del dichiarante e/o del dichiarante e di altro candidato consigliere.

In definitiva, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, la corretta assegnazione dei voti alla lista "99 L'Aquila" nelle Sezioni 63, 65, 66, 67 e 80 determinerebbe un incremento del risultato elettorale dalla medesima lista ottenuto, pari a 1005 voti, e l'attribuzione di un numero di voti ulteriore tale da consentire ad essa il superamento del terzo quoziente del Partito Democratico, pari a 1022, con necessità di assegnazione alla lista "99 L'Aquila" dell'ultimo dei 6 seggi spettanti al gruppo di liste collegato alla candidata alla carica di sindaco Stefania Pezzopane e conseguente proclamazione alla carica di consigliere comunale dell'odierno esponente in luogo della controinteressata Eva Fascetti.

Il Presidente di questo Tribunale, con decreto n°156/2022 del 19 Luglio 2022, ha fissato per la discussione del ricorso l'udienza del 5 Ottobre 2022 ordinando contestualmente al ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso entro i dieci successivi alle parti che potessero avere interesse.

Con ordinanza n.365/2022 del 6 ottobre 2022 questo Tribunale ha incaricato il Prefetto dell'Aquila, o un suo delegato, per l'espletamento di una verifica ai sensi dell'art. 66 cod. proc. Amm in relazione alle sezioni elettorali con riferimento alle quali il ricorrente ha denunciato motivi di illegittimità delle operazioni elettorali.

Per resistere al ricorso si è costituita, con memoria depositata il 24/10/2022, e quindi oltre il termine di giorni 15 decorrenti dalla notificazione del ricorso previsto dall'art. 130, comma 3 c.p.a., la controinteressata Eva

FASCETTI la quale, preliminarmente, eccepisce che la perentorietà del termine di cui innanzi e le conseguenti decadenze riguardano solo la possibilità di proporre, utilmente, il ricorso incidentale. Ad ogni modo, anche a voler ritenere perentorio il termine per la costituzione, la disposizione normativa di cui innanzi consentirebbe alla parte tardivamente costituita lo svolgimento di difese orali e la partecipazione alla procedura di verifica ordinata.

Eccepisce altresì, la parziale inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi esposti.

Nel merito afferma che eventuali attribuzioni di voto di lista disposte in favore della sola lista "99 L'Aquila", e conseguenti alla indicazione di voti di preferenza di candidati appartenenti alla sola lista "99 L'Aquila", potrebbero falsare il dato elettorale perché determinato (eventualmente) da un criterio di valutazione erroneo applicato in via generale non solo in danno della lista denominata "99 L'Aquila", ma in danno di tutte le liste elettorali ed, in particolare, di quella del Partito democratico. Secondo la tesi della controinteressata pertanto il dato elettorale dovrebbe essere, eventualmente, corretto nella sua interezza e non parzialmente.

Deduce inoltre che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Fernando Galletti, candidato consigliere nella lista "99L'Aquila", nella quale si attesta che nelle predette sezioni non risultano essere stati assegnati voti alla predetta lista, dovrebbe essere attentamente vagliata ai fini della sua attendibilità in quanto proveniente da un candidato consigliere nella lista "99L'Aquila".

Il Comune dell'Aquila, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Il Verificatore ha depositato la relazione il 14 dicembre 2022.

All'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In via del tutto preliminare occorre rilevare che la controinteressata si è costituita il 24 ottobre 2022, ovvero oltre il termine ex art. 130, comma 5 c.p.a. di quindici giorni dalla notifica del ricorso nei suoi confronti avvenuta in data 2 agosto 2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

2.1.- Ciò comporta che la controinteressata costituitasi tardivamente, non avendo proposto ricorso incidentale nel termine dall'art. 130, comma 5 c.p.a., non può ampliare il thema decidendum oltre il perimetro delle censure tempestivamente sollevate dal ricorrente nel ricorso introduttivo, atteso che anche in materia elettorale la giurisdizione del giudice amministrativo "ha pur sempre natura soggettiva e il limite della sua cognizione è segnato, pertanto, dal tenore della domanda azionata dalla parte (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2017 n. 2996)" (cfr. Cons. St., sez. III, 12.03.2018, n. 1559).

Alla luce delle predette considerazioni il risultato elettorale andrà corretto entro i limiti indicati dal ricorrente, essendo preclusa a questo Tribunale la modificazione di ulteriori dati, in specie quelli riguardanti il Partito Democratico, come preteso dalla controinteressata.

2.2.- Ciò posto, va disattesa in punto di rito l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi esposti.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, fatta propria dal Consiglio di Stato (Ad. Plen., 20/11/2014, n. 32), il principio dell'onere della prova, già, di norma, temperato nel giudizio amministrativo, assume, nel giudizio elettorale, un significato ancora più attenuato, nel senso che l'onere di esporre i motivi specifici deve essere valutato con minor rigore, posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che

possono essere imprecise o non esaurienti): pertanto, il suddetto onere si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (in tali termini, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza 26 luglio 2018, n. 315).

Nella fattispecie, il ricorrente ha dedotto motivi specifici, indicando le sezioni elettorali presso le quali si sarebbero riscontrate le illegittimità ed ha introdotto censure estremamente precise ed articolate sulle singole irregolarità rilevate.

Né è sintomo della genericità del ricorso la circostanza che il Tar, al fine del decidere, abbia dovuto disporre una Verificazione, incaricando il Prefetto dell'Aquila di specifici accertamenti sulle operazioni elettorali svolte nelle Sezioni indicate dal ricorrente.

Come infatti già rimarcato da questo Tribunale (ibidem, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenza 26 luglio 2018, n. 315) è noto che la c.d. prova di resistenza è un corollario del generale principio sull'interesse ad agire, cui non si sottrae la materia elettorale, con la precisazione, però, che, a garanzia della genuinità del voto popolare, qualora siano allegati vizi di legittimità delle operazioni elettorali (afferenti al voto, allo scrutinio o ad altre fasi del procedimento incidenti sul risultato) suscettibili di gettare incertezza sulla correttezza dell'esito, il giudice amministrativo deve accertarli con l'uso – anche officioso – dei poteri istruttori di cui dispone. Precisazione che, in realtà, non rappresenta una deroga, quanto a sua volta il corollario del c.d. metodo acquisitivo che caratterizza storicamente il processo amministrativo e che persiste, specie nelle materie dove l'interesse generale è più forte e la lontananza dalla prova sui fatti amministrativi del cittadino è maggiore (Cons. St., n. 1489/2017; n. 4335/2018).

2.3.- *Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente in quanto supportate da dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, postume rispetto allo svolgimento della competizione elettorale.*

Invero, le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, prodotte a sostegno del ricorso stesso - come avvenuto nella specie - possono considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie. In tal senso si è espressa anche l'Adunanza plenaria n. 32/2014, la quale, premesso che nel giudizio elettorale “vige il principio dispositivo con metodo acquisitivo che impone ai ricorrenti di fornire non la prova della fondatezza delle pretese dedotte, bensì semplici elementi indiziari in merito all'esistenza dei vizi denunciati, in base ai quali il giudice, ritenutane l'attendibilità, eserciterà i poteri istruttori previsti dal Codice del processo amministrativo”, afferma l'ammissibilità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio nel novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale. Escludere a priori l'ingresso quale principio di prova delle dichiarazioni sostitutive si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost..

3.- *Tutto ciò preliminarmente chiarito, nel merito il ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.*

Come noto, nel giudizio in materia elettorale il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità asseritamente violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, consiste nel verificare se l'illegittimità denunciata dalla parte ricorrente abbia o meno influito, in concreto, sui risultati elettorali.

Nel caso di specie, le operazioni di verifica consentono di pervenire

all'accoglimento del ricorso atteso che l'illegittimità denunciata dalla parte ricorrente ha influito, in concreto, sui risultati elettorali.

Sezione 80

A seguito delle operazioni di verifica della sezione 80 la lista "99 L'Aquila" ha ottenuto 17 voti di lista, in luogo dei due assegnati dal Presidente della sezione elettorale e dall'Ufficio Centrale. Di essi, 16 sono stati rinvenuti nel plico contenente le schede valide, mentre 1 è stato rinvenuto nel plico contenente le schede nulle ad appartiene alla Prima Tipologia (schede con crocesegno tracciato su due contrassegni di lista con preferenze espresse correttamente solo per la lista "99 L'Aquila).

Vanno quindi assegnati, complessivamente, n. 15 voti aggiuntivi alla lista "99 L'Aquila".

Sezione 66

Con riferimento alla sezione 66 all'esito delle operazioni di verifica sono stati assegnati alla lista "99 L'Aquila" ben 15 voti in più rispetto a quelli assegnati dall'Ufficio Centrale, ovvero 59 voti in luogo dei 44 assegnati dall'Ufficio Centrale.

Di essi:

- 4 sono contenuti in schede riferibili alla Prima Tipologia (schede con crocesegno tracciato su due contrassegni di lista con preferenze espresse correttamente solo per la lista "99 L'Aquila), di cui 1 rinvenuta nel plico delle schede nulle e 3 rinvenute nel plico delle schede valide.

- 1 è contenuto in una scheda riferibile alla Seconda Tipologia (schede senza contrassegni sulle liste, con preferenze per candidati appartenenti alla lista "99 L'Aquila" espresse in uno spazio differente rispetto a quello posto di fianco al relativo contrassegno di lista), con preferenza in favore del candidato di "99 L'Aquila" Giuseppe Castellani, espressa accanto al simbolo

del Partito Democratico, peraltro posto subito sotto il simbolo di “99 L’Aquila”.

Vanno quindi assegnati alla lista “99 L’Aquila” quantomeno 5 voti di cui:

- n. 4 appartenenti alla Prima Tipologia di scheda;*
- n. 1 appartenente alla Seconda Tipologia di scheda.*

Sezione 63

Con riferimento alla Sezione 63 all’esito delle operazioni di verifica sono stati assegnati alla lista “99 L’Aquila” 63 voti in luogo dei 61 assegnati dall’Ufficio Centrale.

Vanno quindi assegnati n. 2 voti aggiuntivi alla lista “99 L’Aquila”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale può pertanto prescindere dalla valutazione delle operazioni relative nelle restanti sezioni (65 e 67) in quanto i voti ottenuti nelle predette sezioni (63, 66 e 80), per un totale di 21, sono sufficienti per consentire alla lista “99 L’Aquila” di ottenere l’assegnazione del seggio reclamato.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite, alla luce della complessità delle questioni trattate, sono integralmente compensate.

La presente sentenza è trasmessa in copia, a norma dell’art.130, comma 8, c.p.a., al Prefetto dell’Aquila ed al Sindaco dell’Aquila, il quale ai sensi del medesimo art. 130, comma 8, c.p.a., entro ventiquattro ore dal ricevimento della presente sentenza, dovrà provvedere alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell’albo o bollettino ufficiale dell’ente a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, in riferimento alla consultazione elettorale amministrativa per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune dell'Aquila svoltasi il giorno 12.6.2022 in unico turno:

1. annulla parzialmente:

a) le operazioni elettorali;

b) i risultati delle elezioni;

c) l'atto di proclamazione degli eletti, posto in essere in data 17.6.2022, contenuto nel verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale, nelle parti in cui: (i) sono stati assegnati n. 3 seggi di consigliere comunale alla lista denominata "Partito Democratico" e nessun seggio alla lista denominata "99 L'Aquila"; (ii) è stata proclamata eletta alla carica di consigliere comunale la controinteressata Eva Fascetti in luogo del ricorrente Gianni Padovani.

2. Corregge il risultato delle elezioni e sostituisce alla candidata illegittimamente proclamata eletta Eva Fascetti il ricorrente Gianni Padovani.

3. Compensa le spese di lite.

4. Manda alla Segreteria la trasmissione della presente sentenza, in copia, al Prefetto dell'Aquila ed al Sindaco dell'Aquila per gli adempimenti indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO